



Consiglio regionale della Calabria

XIII LEGISLATURA

9^a Seduta

Lunedì 11 maggio 2026

Deliberazione n. 68 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007).

Presidente: Salvatore Cirillo

Consigliere – Questore: Luciana De Francesco

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i due articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.48/13^a nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 17, astenuti 6 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Cirillo

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to De Francesco

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 14 maggio 2026

IL SEGRETARIO
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 68 dell'11 maggio 2026

XIII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2007, N. 9

(COLLEGATO ALLA MANOVRA DI FINANZA REGIONALE PER L'ANNO 2007)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 maggio 2026.

Reggio Calabria, 14 maggio 2026

IL PRESIDENTE
(Salvatore Cirillo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge di modifica dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007) amplia la tipologia di beni che le Aziende regionali per il diritto allo studio (ARDIS), trasferiscono all'Università di Reggio Calabria, estendendo, inoltre, il tipo di destinazione di tali immobili.

La modifica è finalizzata a ottimizzare l'uso del patrimonio immobiliare già destinato a favorire le condizioni che agevolino il diritto allo studio e a garantire una continuità più ampia ed efficace dei servizi essenziali a favore degli studenti, in linea con i principi costituzionali e statutari.

La modifica intende assicurare che tutti i beni immobili pertinenti all'ARDIS, già soppressa, siano devoluti all'ente che ne prosegue le funzioni, nonché ampliare il vincolo di destinazione per permettere all'università di utilizzare i beni in modo flessibile per l'intera gamma dei servizi universitari essenziali, non limitandoli alla sola funzione di alloggi e mantenendo comunque la tutela di tali beni, attraverso il mantenimento della previsione del vincolo di destinazione esplicito e dell'obbligo di restituzione in caso di cessazione dello svolgimento delle funzioni da parte dell'università.

La legge di modifica mira al miglioramento funzionale e teleologico per favorire la massima efficacia nell'erogazione dei servizi universitari essenziali e contribuire a realizzare strumenti efficaci per agevolare concretamente il diritto allo studio.

La legge è composta da due articoli.

L'articolo 1 prevede la modifica del comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 9/2007; l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge di modifica dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007) reca una norma di carattere ordinamentale. Amplia la tipologia di beni che le Aziende regionali per il diritto allo studio (ARDIS), ormai sopresse, trasferiscono all'Università di Reggio Calabria, estendendo, inoltre, il tipo di destinazione di tali immobili.



Consiglio regionale della Calabria

La modifica è finalizzata a ottimizzare l'uso del patrimonio immobiliare già destinato a favorire le condizioni che agevolino il diritto allo studio e a garantire una continuità più ampia ed efficace dei servizi essenziali a favore degli studenti, in linea con i principi costituzionali e statutari.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma a carattere ordinamentale che dispone la modifica dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 9/2007	//	//	0
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	

IL SEGRETARIO
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica dell'articolo 11 della l.r. 9/2007)

1. Nel comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007) le parole: "a casa dello studente", sono sostituite dalle seguenti: "a strutture e servizi universitari, con particolare riferimento a quelli inerenti al diritto allo studio,".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.